Murgo C, 'L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi' (2024) 2 EJPLT, 115-128.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT242CM

EJPLT
ISSN 2704-8012



L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi

The personal identity of minors, between parental responsibility and the capacity for self-determination

CATERINA MURGO
Professoressa Associata di Diritto Privato
Università degli Studi di Pisa

Abstract

Il contributo è rivolto all'esame delle questioni connesse con il trattamento dei dati personali riferibili a soggetti minori d'età. Nell'ordinamento interno e sovranazionale i minori ricevono forme di tutela specifica in considerazione del loro status e degli ambienti ove si trovano a operare. Il legislatore delinea le situazioni in cui i minori sono legittimati a compiere atti di natura personale alla luce delle singole capacità di scelta. Diversamente, i poteri decisionali ricadono sui genitori, per i quali vige l'obbligo di tenere conto dell'età, delle capacità e delle inclinazioni del minore.

The paper aims to make a focus on the people under eighteen age and the dealing of their personal data. These people are receiving a special protection by the law in all the sets where they live. The law says when the minors have been allowed to make some personal acts due to their ability and when their parents can decide instead of the children, even including the consideration of their age and the own skills. The giving consent to the treatment of the personal data by the under eighteen people is a difficult matter, while both the national law and the European legal acts try to set some effective rules for all the families.

* Il presente contributo è destinato allo special issue in memoria del Prof. Cesare Massimo Bianca e del Commentario al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice della privacy» da lui curato con il Prof. Francesco Donato Busnelli nel 2007 (Cedam).

© The author(s) 2024, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice.
This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: minori; responsabilità genitoriale; condivisione dei dati

Summary: Introduzione. – 1. Soggetti minori d'età e trattamento dei dati personali. – 2. I minori nell'ordinamento, tra capacità legale e manifestazione della volontà. – 3. Responsabilità genitoriale, diffusione dei dati personali della prole e tutele normative.

Introduzione.

L'accesso dei minori alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie rappresenta uno spazio, sociale e giuridico, idoneo a includere molteplici profili, tutti egualmente rilevanti e ulteriormente declinabili, in quanto modellati sul bilanciamento tra la protezione della persona del minore e l'*enhancement* della posizione di soggetti che sono fisiologicamente in fase di formazione e di crescita[1].

In particolare, l'attivazione e la gestione da parte dei minori dei contenuti propri dei servizi offerti dalle piattaforme digitali sollecitano la riflessione non soltanto sui risvolti psicologici, ambientali e di tipo educativo, ma anche sui presupposti giuridici che conferiscono legittimità alla condotta dei minori.

La valorizzazione del procedimento di formazione ed esternazione della volontà del minore caratterizza tutti i formanti dell'ordinamento, da quello normativo all'articolazione nell'ambito delle decisioni delle corti, fino a connotare la riflessione giuridica sul tema e a coinvolgere i principali contesti di riferimento della categoria, dalla famiglia alla scuola, per giungere alla rete amicale tra pari.

Anche l'angolo di visuale su cui può appuntarsi il *focus* appare variamente articolato: *a*) si registra un costante incremento delle potenzialità, ma anche dei rischi connessi all'uso dei *tools* digitali da parte dei soggetti minori d'età: è quanto ribadito dall'Autorità Garante nel testo dei provvedimenti dedicati al tema della tutela di quanti rientrano nella fascia d'età under diciotto, laddove i gestori dei servizi hanno da tempo individuato nei minori uno dei versanti, fra i destinatari di diritti e di obblighi, ad alto potenziale di attenzione[2].

b) L'inquadramento che guarda ai minori come beneficiari di specifiche forme di protezione induce a ulteriori considerazioni sull'estensione potenziale dell'ambito della tutela, che deve essere rivolta non soltanto avverso le condotte dei terzi estranei al nucleo familiare, ma è chiamata ad attivarsi anche in presenza di attività pregiudizievoli di provenienza endofamiliare.

[1] Sul tema, v. *Commento generale* n. 25 adottato dal Comitato delle Nazioni unite, 18 gennaio-5 febbraio 2021, sui diritti dei minori nello spazio digitale: di particolare interesse il punto IV, che delinea un modello di azione adattabile all'evoluzione fisica e mentale dei minori, e il punto VI, sull'esercizio dei diritti connessi all'accesso ai servizi digitali. Il commento n. 25 delle Nazioni Unite si legge sul sito: *https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-02/commento-generale-25-web.pdf*.
Per le ricadute negative sulla libera manifestazione del pensiero, M. CIANCIMINO, *La libertà di espressione nel mondo digitale: alcune coordinate civilistiche in tema di contenuti controversi sui social network*, in *Dir. fam. per.*, 2022, 360-389.

[2] Indicazioni utili sul tema possono leggersi al seguente indirizzo: *www.garanteprivacy.it/temi/minori*.

Sul tema, anche la recente riforma del processo civile, istitutiva di un organo giudiziario unico per i procedimenti inerenti alla persona, ai minorenni e alle famiglie, è stata orientata all'emersione e valorizzazione dell'interesse del minore in tutti i procedimenti idonei a coinvolgerlo, come confermato dalle tematiche inerenti alla rappresentanza processuale ovvero, in qualche caso, anche sostanziale della persona del minore[3].

c) con riguardo all'esercizio dei diritti personalissimi, l'eventuale conflittualità tra il minore e quanti esercitano le funzioni genitoriali richiede soluzioni che coniughino la disciplina speciale e le norme proprie del diritto della famiglia che regolano le molteplici declinazioni dei rapporti familiari, dalla relazione tra gli adulti di riferimento al legame con i discendenti.

L'oggetto del presente lavoro prende spunto dall'esame di una pratica, il c.d. *sharenting*, oggetto di particolare diffusione nel contesto sociale attuale, fondata sulla condivisione di riproduzioni digitali che interessano soggetti minori d'età, foto e video in particolare, da parte di quanti esercitano la responsabilità genitoriale.

Motivazioni differenti sono all'origine del fenomeno: dalla prima ecografia fino al conseguimento dei più alti titoli di studio e all'ingresso nella sfera professionale e lavorativa, i genitori fanno fatica a rinvenire limiti al proprio bisogno di condividere i dati inerenti ai figli, anche ben oltre il conseguimento del diciottesimo anno.

E tuttavia, è proprio la minore età la fascia temporale densa di maggiori criticità, laddove l'individuo è in fase di formazione e necessita di acquisire le nozioni e di gestire le competenze utili a muoversi sulla scena reale e in quella virtuale.

È in questa fase che l'istituto della responsabilità genitoriale deve necessariamente modellarsi sulla persona dei minori e sulla sua costruzione, riempiendo di nuovi significati e contenuti i doveri educativi, di formazione e di assistenza morale e materiale.

La condotta incentrata sullo sharenting produce l'effetto di esternalizzare i dati dei minori rispetto al contesto originario della circolazione, diffondendoli ovvero contribuendo alla loro diffusione presso soggetti terzi e sottraendo i dati all'esercizio di poteri di controllo effettivi da parte dell'interessato. Si tratta, inoltre, di una modalità operativa che ingenera dubbi sulla reale partecipazione dei minori rispetto al procedimento di circolazione dei propri dati e sollecita l'intervento dell'ordinamento nell'ipotesi, possibile, di trattamento dei dati identificativi e contestuale violazione dei doveri inerenti all'esercizio delle funzioni genitoriali.

1. Soggetti minori d'età e trattamento dei dati personali.

Le operazioni di trattamento e di circolazione dei dati personali sono

[3] A. THIENE, *Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile*, in *Dir. fam. per.*, 2023, 1315-1340. Sul curatore speciale del minore, P. MACCARONE, *nota a* Trib. Bergamo, 09.05.2022, n. 1107, sez. I, in *ilfamiliarista.it*, 22 settembre 2022, par. Osservazioni, consultabile al sito *De Jure.* Per la riforma del processo civile, C. CECCHELLA, *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile*, in *Questione Giustizia* 2021, fasc. 3, 239-248.

strettamente connesse con la protezione dei "diritti e (del)le libertà fondamentali delle persone fisiche", secondo quanto recita il par. 2, art. 1 del Reg. UE 2016/679, sulla protezione dei dati personali, norma che non distingue tra i titolari dei diritti in considerazione dell'età[4].

In un *habitat* connotato dal ricorso massiccio ai dispositivi digitali, l'ordinamento rincorre la tecnologia, predisponendo forme di regolamentazione a garanzia della tutela della persona e, al tempo stesso, in funzione dell'accesso ai benefici offerti dalle risorse *on line* in favore di una platea il più possibile inclusiva, anche in ragione del grado di diffusione raggiunto dall'offerta negoziale di beni e servizi.

Se la riflessione giuridica si interroga sulla valenza del consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato, presupposto che sia la l. 675/1996, sia il d. lgs. 196/2003 avevano individuato come centrale nel testo della disciplina[5] e che in seguito è stato rimodellato dal regolamento europeo del 2016[6], il profilo consensualistico, nel più vasto ambito delle operazioni di trattamento dei dati, presenta ulteriori sfumature di criticità nel caso di dati personali riconducibili ai minori d'età, in considerazione della duplice veste di soggetti attivi dell'ordinamento, in quanto fascia consumeristica di riferimento per le compagnie di distribuzione di beni e dispositivi, e di categoria protetta, alla luce delle misure di tutela predisposte dal sistema[7].

La capacità di esplorare le funzionalità digitali offerte dal mercato consente al minore di accedere ai servizi, ma anche di sperimentare tutte le articolazioni delle situazioni giuridiche inerenti alla persona: l'esercizio del potere decisionale sulle attività di condivisione dei dati presso i terzi, il diritto alla

[4] Sul diritto alla riservatezza in quanto espressione di un diritto di libertà della persona, R. Russo, *Diritto alla riservatezza e all'oblio: la giurisprudenza della corte di Cassazione, coerenza e limiti*, in *Questione Giustizia*, 20 giugno 2024, par. 2. Favorevole all'utilità, in ambito europeo, dell'approccio ai diritti fondamentali in un sistema regolato dal mercato, M. Dawson, *The governance of EU fundamental rights*, Cambridge University Press, 2017, 185 ss.

[5] F.D. Busnellli- C.M. Bianca (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ("Codice dei dati personali")*, Padova, 2007.

[6] Sul tema. A.R. Popoli, *L'adeguamento dei social network sites al GDPR: un percorso non ancora ultimato*, in *Dir. Inf.,* 2019, 1289-1321, specie 1297 ss., e 1305 ss. sul consenso del minore.

[7] V. in materia le Linee Guida dell'Agicom, adottate con provvedimento 9/23, entrate in vigore a partire dal 21 novembre 2023, che hanno imposto agli operatori della rete l'attivazione di misure di parental control a fronte dell'accesso ai servizi da parte di soggetti minori d'età, in attuazione di una consultazione pubblicata avviata con delibera n. 16/22, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 7 *bis* d.l. 28/2020, convertito in l. 70/2020, sui sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio. Le linee Guida possono leggersi sul sito *agicom.it/documents*.
Sull'obbligo per i produttori e per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di includere meccanismi di controllo parentale, come previsto dal d.l. 123/2023, art. 13 co. 2, e in conformità del regolamento 2022/2065/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, fasc. 6, 1568-1602, specie 1589 ss.: l'A. prospetta un quadro connotato da una fase costruttivo/evolutiva della personalità del minore e una con finalità conservative, suggerendo di adeguare in ragione di ciò le misure d'intervento. Sui fornitori di servizi di media diffusi mediante canali o piattaforme grava l'ulteriore obbligo di conformarsi al Codice di autoregolamentazione media e minori, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 (art. 37, co. 6, d. lgs. 208/'21, e successive modifiche, in attuazione della dir. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sulle modifiche alla precedente direttiva 2010/13/UE, inerente al coordinamento della disciplina degli Stati membri sul testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi). La proposta di legge A.C. 1800, all'art. 1, propone l'inserimento di un co. 8 bis all'interno dell'art. 37, d.lgs. 208, introducendo l'obbligo per gli esercenti la responsabilità genitoriale di effettuare una comunicazione all'AGCOM in caso di diffusione di materiale audiovisivo su piattaforme che abbia come soggetto principale o quale compartecipe un minore di anni quattordici, indicando se l'operazione persegue finalità lucrative.

libera manifestazione del pensiero e quello a prendere parte alle formazioni sociali ove trova spazio la personalità del singolo, sia pure in forma soltanto virtuale, rappresentano soltanto alcune tra le manifestazioni più significative a cui il minore può accedere[8].

Come rilevato dalla dottrina nell'ambito del dibattito sulla qualificazione del consenso al trattamento dei dati da parte della persona under eighteen, si tratta di una vicenda ove intervengono profili patrimoniali e, al contempo, personalissimi[9].

L'introduzione del minore ai servizi offerti dai gestori determina l'effetto di immettere *on line* un imponente complesso di dati, anche sensibili, inerenti alla persona minore d'età, in conseguenza della sua stessa condotta, più o meno consapevole, ovvero in considerazione della diffusione dei dati che riguardano il minore da parte di attori ulteriori, quali i familiari, le comunità scolastiche, i complessi sociali che operano in ambito sportivo o di svago, enti, piattaforme, la rete amicale[10].

Sul tema del trattamento dei dati personali ove siano coinvolti soggetti minori, l'ordinamento ha registrato un'evoluzione nell'approccio di base: dall'assenza di indicazioni peculiari sul trattamento dei dati inerenti ai minori nel testo della l. 675/1996, si è pervenuti, con l'approvazione del d. lgs. 196/2003, c.d. Codice della *privacy*, alla formulazione dell'art. 50 del Codice, che contempla l'estensione del divieto di diffusione di notizie e immagini sul minore anche al di fuori del procedimento penale, come previsto dal D.P.R. 448/1988, oltre che alla previsione di cui all'art. 52 co. 5 d. lgs. 196, che impone l'omissione di dati idonei a identificare il minore nei provvedimenti giurisdizionali[11].

Il regolamento europeo del 2016 n. 679 ha inquadrato l'accesso dei minori ai servizi digitali tra le articolazioni maggiormente delicate della materia, riservandovi spazio, oltre che in alcuni dei considerando, nello specifico ai nn. 38, 58, 71, 75, principalmente all'art. 8, dedicato alle condizioni applicabili al consenso al trattamento, ma anche in altre disposizioni, quali l'art. 6 co. 1, lett. f, sulla liceità del trattamento; l'art. 12, co. 1, sulle modalità degli obblighi di informativa; l'art. 40, co. 2, lett. g, sui codici di condotta interni ai singoli Stati; l'art. 57, co. 1, lett. b, sui compiti propri delle autorità di controllo.

Trovano inoltre applicazione anche agli under eighteen le ulteriori previsioni sulla liceità del trattamento di cui all'art. 6 del regolamento, nei limiti dell'applicabilità a un soggetto minore d'età, e l'art. 7, norma che disciplina le condizioni necessarie per la prestazione del consenso.

L'art. 8 del regolamento, in particolare, collocando, al par. 1, a sedici anni la soglia utile per la prestazione del consenso al trattamento dei dati da parte dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione offerti in via diretta, ha sollevato il velo su forme di tutela che si rivelerebbero prive di efficacia in

[8] Il commento generale ONU n. 25, cit., tra i principi generali, oltre all'esigenza fondamentale di protezione dei minori, disegna anche il dovere gravante sugli Stati di impedire condotte discriminatorie nella fase preliminare dell'accesso ai servizi digitali, riconducendo alle omissioni degli organismi pubblici la fonte di nuove possibili diseguaglianze.

[9] C. Irti, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2019, fasc. 1, 617 ss., par. 1.

[10] E. Adamo, *L'identità del minorenne nella rete, tra istanze di protezione e prospettive rimediali*, in *Dir. fam. per.*, 2023, 1677-1709; E. Battelli, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore d'età, in Dir. inf.,* 2022, 267-301, specie 268, ove si parla di processo di "datafication".

[11] F. Naddeo, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. inf.*, 2018, 27-64, specie 34 ss.

concreto, ingenerando dubbi sull'effettiva libertà dell'intera operazione [12]; nella prassi, infatti, il consenso è offerto in cambio dell'accesso a prestazioni considerate generalmente essenziali dagli utenti, oltre che essere caratterizzato da possibili fraintendimenti sulla determinazione del suo oggetto[13].

La medesima disposizione fa salva la liceità del consenso prestato dagli esercenti la responsabilità genitoriale per i soggetti infrasedicenni ovvero di età inferiore, se l'ulteriore abbassamento dell'età sia previsto dalle singole legislazioni nazionali[14].

Per l'Italia, secondo quanto disposto dall'art. 2 *quinquies* co. 1 d. lgs. 196/2003, l'età richiesta per le finalità di cui all'art. 8 par. 1 del regolamento è quella corrispondente a quattordici anni, delineando al co. 2 il legislatore il contenuto degli obblighi informativi gravanti sui gestori al fine di rendere effettivo il consenso prestato.

La soglia d'età dei quattordici anni è la medesima contemplata dalla normativa sulla tutela dal cyberbullismo, l. 71/2017: in tale ambito, la dottrina ha denunciato un vero e proprio depotenziamento della tutela determinato dall'opzione normativa che consente soltanto ai minori ultraquattordicenni di attivarsi in via diretta, a cui si aggiungono gli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 2 co. 1, l. 71)[15]. In relazione alla normativa, le perplessità sono state sollevate in particolar modo in considerazione della diffusione del fenomeno, connotato da condotte persecutorie on line anche tra minori di età inferiore a quanto previsto dalla legge e alla luce delle comuni esigenze educative sull'uso dei social media e sul godimento dei servizi offerti dai gestori[16].

La previsione di cui all'art. 8 del regolamento distingue inoltre, al par. 3, l'età utile a rilasciare il consenso al trattamento e quella singolarmente prevista dalle legislazioni nazionali a fini negoziali, che non è pregiudicata per quanto attiene alla validità, formazione, efficacia dei contratti inerenti ai minori: come rilevato da più parti, sul punto, nonostante l'apparente chiarezza della norma, non sarebbe di fatto consentito operare quella netta biforcazione che il sistema

[12] Sull'opportunità di uniformazione della materia, G. CAPILLI, *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR*, in *MediaLaws*, 2024, 1 ss., specie 5 ss.

[13] E. ADAMO, *L'identità del minorenne nella rete, tra istanze di protezione e prospettive* rimediali, *op. cit.*, 1683 ss.

[14] Il Children's On Line Privacy Protection Act, approvato negli USA nel 1998, riferisce il termine child alle persone di età inferiore a 13 anni, riconducendo gli altri soggetti, quelli compresi nella fascia quattordici-(quasi) diciotto, alla categoria dei minors. La previsione di tutele specifiche per i soggetti under thirteen è stata confermata dal Bill to protect the safety of children on the internet, del 2023, che, alla sec. 2, Definitions, prevede che "The term "child" means an individual who is under the age of 13": il documento è consultabile al sito https://www.congress.gov/118/bills/s1409/BILLS-118s1409rs.pdf.

[15] [15] G. CASSANO, C. MARVASI, commento a Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103, in *Danno. resp.*, 2018, fasc. 6, 765-771.

[16] G. CASSANO, C. MARVASI, op. cit., 766. La configurazione di un'apposita categoria composta dai minori ultraquattordicenni è stata rimodellata sia dalla riforma sullo stato giuridico dei figli, con la l. 219/'12 e il d. lgs. 154/'13, sia dalla normativa di attuazione della legge delega sulla riforma del processo civile, l. 206/'21. Basti pensare alle modifiche introdotte in tema di *status filiationis*, con riguardo al potere di attivazione del minore, agli artt. 244, 248, 249, 250, 264 c.c., e all'art. 273 co. 2 c.c., in materia di accertamento giudiziale del legame di filiazione. Si legga anche, sulla nomina e l'eventuale revoca del curatore speciale da parte del minore, la previsione di cui all'art. 473 *bis.*5 c.p.c., in attuazione di quanto disposto dall'art. 473 *bis.*8, co. 1, lett. d, norme introdotte nel codice procedurale dal d. lgs. 149/'22.

richiede[17]. La manifestazione della volontà al trattamento coinciderebbe con l'adesione all'offerta negoziale del bene o servizio fruibile, ingenerando una vivace riflessione giuridica sulla commistione tra l'efficacia del consenso e la libertà del soggetto di disporre di risorse personalissime, quali sono i dati personali[18].

A completare il quadro, come rilevato dalla dottrina, intervengono norme la cui fonte è interna ovvero di provenienza sovranazionale, quali l'art. 10 c.c., che detta regole generali sul diritto all'immagine e sull'azione in funzione inibitoria a sua tutela[19]; le previsioni della l. 633/1941, artt. 96 e 97, che definiscono i presupposti funzionali alla circolazione dell'immagine della persona; l'art. 32 della Convenzione di New York del 1989, che protegge i minori contro lo sfruttamento economico e assicura in favore degli stessi la garanzia di adeguate condizioni lavorative, ove l'ordinamento ammetta il lavoro minorile[20].

2. I minori nell'ordinamento, tra capacità legale e manifestazione della volontà.

La condizione dei minori d'età è da tempo oggetto di un importante ripensamento da parte della dottrina e della giurisprudenza: entrambi i formanti hanno affiancato i minori nel difficile passaggio da meri destinatari di processi decisionali altrui alla partecipazione attiva in ambito familiare e nel contesto sociale nel quale sono collocati[21].

In posizione intermedia tra gli istituti giuridici che qualificano la persona fisica, tra capacità giuridica e capacità legale d'agire, i minori sono stati tra i protagonisti delle riforme più recenti del diritto della famiglia, pur in assenza di un intervento organico in grado di qualificare in via sistematica la posizione di tali soggetti dell'ordinamento, definendone idoneità e competenze anche alla luce delle soluzioni suggerite dalla comparazione con altri ordinamenti[22].

Tale categoria continua, pertanto, a muoversi tra le specifiche abilità dei singoli, quali quelle che consentono ai minori di accedere e gestire rapidamente le risorse e le attività on line[23], oltre che di compiere atti della vita quotidiana

[17] G. CAPILLI, *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR*, *op. cit.*, 8; ID., *La capacità negoziale dei minori. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2012.

[18] E. BATTELLI, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore* d'età, op. *cit.*, 275 ss., che prospetta la questione dell'interdipendenza tra il consenso al trattamento e quello negoziale, in particolare in caso d'invalidità del contratto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa interna.

[19] Trib. Mantova, 19.09.2017, in *De Jure*.

[20] E. MOROTTI, *Il dissenso del minore alla pubblicazione della sua immagine in rete*, in *rivistafamilia.it*, del 19 gennaio 2023, che rinvia al contenuto dell'art. 16 della Convenzione di New York del 1989, ove si tutela il fanciullo da indebite interferenze nella vita privata e da fatti che possano ledere il suo onore o la sua reputazione. Sul tema, Trib. Chieti, sent. 21.07.2020, n. 403, in *De Jure*, che ha rimesso alla volontà del minore diciassettenne tutte le decisioni inerenti alla pubblicazione della sua immagine sui social.

[21] E. MOSCATI, *Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell' "interesse del minore")*, in *Dir. fam. per.*, 2014, 1141-1159. Per una riflessione sul "conflitto tra protezione e circolazione", L. BOZZI, *I dati del minore tra protezione e circolazione. Per una lettura non retorica del fenomeno*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 251-275.

[22] A. BATUECAS CALETRÌO, *Nuove tecnologie e protezione del minore nel diritto privato spagnolo*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, fasc. 4, 1213-1257.

[23] Lo "sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media" è individuato tra gli

off line, e la capacità, da parte del sistema giuridico, di costruire una rete di garanzie che, a livello interno e sovranazionale, sia in grado di assicurare un livello esteso di protezione.

All'evoluzione della posizione del minore corrisponde una riflessione allo stesso modo produttiva sul ruolo riconosciuto a quanti esercitano le funzioni genitoriali.

L'ordinamento ha rimodellato la responsabilità genitoriale sui corrispondenti diritti vantabili dai figli, secondo il c.d. catalogo inserito nel testo dell'art. 315 *bis* c.c.: tra gli obblighi degli ascendenti, la riforma sullo *status filiationis* del 2012/2013 ha introdotto quello all'assistenza morale, che da un lato richiama la terminologia giuridica propria dei doveri matrimoniali, di cui all'art. 143 c.c., e, d'altra parte, evoca modalità d'intervento maggiormente funzionali alla personalità dei figli, quella stessa personalità che è destinata ad emergere dall'esercizio del diritto dei discendenti a essere ascoltati[24].

L'andamento della relazione genitori/figli si pone con modalità critiche in relazione all'esercizio dei diritti personalissimi, laddove si guarda con circospezione alle forme d'intervento di tipo sostitutivo a latere genitoriale, in particolare ove ci si debba relazionare con soggetti dotati di capacità di discernimento[25].

I genitori sono chiamati ad agire nell'interesse del minore, della cui posizione sono formalmente legittimati a farsi portatori: il coinvolgimento genitoriale rinviene tuttavia un limite nelle garanzie poste dal sistema giuridico in funzione di valorizzazione della volontà del minore, laddove sia possibile, in considerazione dell'età, del grado di maturità, della capacità da quello dimostrata di leggere gli eventi familiari e il contesto ambientale e personale, assumendo una posizione che definisca e identifichi il proprio pensiero.

E' quanto accade, in particolare, nella fase deliberativa inerente alle scelte che intervengono sulla salute: l'art. 3, co. 2, l. 219/2017, accogliendo un'opzione che si discosta da quanto in precedenza rilevato in tema di consenso al trattamento dei dati personali, prevede che la scelta sia manifestata da quanti esercitano le funzioni genitoriali, i quali sono chiamati a tenere conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al grado di maturità e perimetrando il legislatore l'esercizio del potere decisionale in funzione della tutela della salute psico-fisica della persona minore e della sua dignità.

Se, per un verso, può riconoscersi che in questa occasione l'ordinamento è rimasto ancorato all'opzione tradizionale, incentrata sul presupposto della capacità legale di agire, d'altra parte, il sistema accoglie e sviluppa al suo interno gli strumenti utili a consentire alla volontà del minore di trovare espressione[26].

L'art. 3, co. 1, l. 219/2017, stabilisce al riguardo che il minore ha diritto alla valorizzazione delle sue capacità di comprensione e decisionali, presupponendo la norma una legittimazione a decidere anche da parte della

obiettivi delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, co. 7, lett. h, l. 107/'15, legge sulla riforma nazionale del sistema di istruzione e formazione.

[24] M. SESTA, voce *Filiazione (diritto civile)*, in *Annali*, *Enc. dir.*, VIII, 2015, Milano.

[25] T. AULETTA, *Diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli, 2016, 359 ss. e 367 ss., sul grado di discrezionalità e i limiti delle funzioni genitoriali.

[26] R. POTENZANO, *Il consenso informato, i trattamenti sanitari sui minori e decisioni di fine vita. Riflessioni comparatistiche*, in *Dir. fam. per.*, 2019, fasc. 3, 1307 ss., specie par. 3.

persona minore d'età.

Anche il codice di deontologia medica, pur riportando alla persona dei rappresentanti legali l'acquisizione del consenso, art. 37 co. 1, attribuisce significatività alle opinioni espresse dal minore, art. 35 ult. co., e impone al personale sanitario di segnalare all'autorità competente la sua opposizione verso un trattamento terapeutico ritenuto necessario quando il minore sia stato informato e ne sia stata accertata la capacità di comprensione, art. 37 co. 2.

I dubbi sui modelli disegnati dal legislatore, che si muove tra valorizzazione della capacità di discernimento dei minori e l'individuazione di una fascia d'età prefissata, non interessano esclusivamente le declinazioni civilistiche dell'ordinamento interno, ma coinvolgono anche i profili penalistici della tutela.

In quella sede, anche di recente, dottrina e giurisprudenza si sono confrontate sulla *ratio* operativa delle scelte normative, laddove in taluni casi si è inteso predeterminare il *finis* di partenza dal quale si riconosce generalmente nei minori l'idoneità a compiere scelte inerenti alla propria sfera intima, come nel caso del reato di cui all'art. 609 *quater* c.p. Diversamente per altri versanti connessi con la rappresentazione esterna della propria sessualità da parte del minore, ove la giurisprudenza ha faticato a comporre la necessità di punire invariabilmente determinate condotte illecite, in quanto idonee a coinvolgere minori d'età, e il riconoscimento in favore degli stessi minori di uno spazio sufficiente di autodeterminazione anche in una sfera delicata e peculiare[27].

3. Responsabilità genitoriale, diffusione dei dati personali dei minori d'età e tutele normative.

La responsabilità genitoriale, secondo la terminologia introdotta dalla novella sullo stato giuridico dei figli del 2012/2013, racchiude un complesso di funzioni, desumibili dalle norme codicistiche che intervengono sul contenuto e l'esercizio di tale situazione giuridica, di cui al tit. IX, capo I e II, libro I cod. civ., artt. 315 ss., ma anche dalle disposizioni che insistono sul sistema del tort e che modellano le responsabilità genitoriali in conseguenza dell'illecito dei figli minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c.[28].

Il quadro è quello di un istituto complesso, in primo luogo sul piano soggettivo: tale funzione, infatti, investe non soltanto gli ascendenti diretti, ma anche coloro a cui eventualmente spettino i relativi compiti, quali sono, ad esempio, le famiglie affidatarie nell'ambito di un procedimento ove sia stato disposto l'affidamento familiare del minore, *ex* artt. 2 ss. l. 184/1983[29].

L'istituto della responsabilità genitoriale si presenta poliedrico anche sul

[27] S. BERNARDI, *La "pornografia domestica" davanti alle Sezioni Unite: alcune riflessioni sulla libertà del minore di disporre della propria immagine sessuale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2022, fasc. 3, 1158-1187, nota a Cass. sez. un., 09.02.2022, n. 4616.

[28] G. FERRANDO, *La responsabilità per i danni prodotti dai minorenni*, in L. LENTI (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, VI, Milano, 2002, 193 ss.

[29] Sul tema, A. MORACE PINELLI, *Note sparse intorno a una riforma del procedimento per l'affidamento dei minori*, in *Dir. fam. per.*, 2021, 1490-1504; per una precisazione sulle tipologie di affidamento eterofamiliare, Cass., 09.05.2024. n. 12717, in *De Jure*.

piano oggettivo e funzionale: i genitori sono tenuti all'adempimento dei doveri di cui all'art. 147 c.c., che rinvia all'art. 315 *bis* c.c., norma applicabile a tutte le declinazioni del rapporto di filiazione e che definisce un quadro che evita accuratamente il ricorso all'esercizio di situazioni di potere verso i figli minori, individuando nuovi termini per la descrizione di una relazione ove i genitori sono chiamati all'accudimento, all'educazione e al sostegno in modalità certamente più pervasive che in passato[30].

La nuova configurazione dei modelli genitoriali è stata accolta dalle corti, che hanno intrapreso un percorso di adeguamento al dettato normativo: ciò ha consentito di distinguere il legame tra gli adulti e quello sorto per effetto della filiazione, valutandosi positivamente la disponibilità dei genitori verso i figli pur in presenza di conflitti familiari[31].

Tra i presupposti che caratterizzano la condizione filiale, di cui all'art. 315 *bis* c.c., il dovere educativo è probabilmente quello che evoca connessioni con un più nutrito gruppo di profili d'indagine: i genitori sono infatti tenuti ad affiancare il minore nella crescita, curando il suo corretto inserimento nel contesto ambientale, off e on line. In questo spazio dovrebbero rientrare valori inclusivi, rivolti alla sfera familiare, scolastica e in generale tra pari, oltre che l'educazione alla valorizzazione della propria persona e alla condanna di condotte idonee a svilire o ledere la persona altrui.

Certamente si tratta di un incarico particolarmente gravoso, rispetto al quale dottrina e giurisprudenza[32] hanno segnalato evidenti difficoltà per gli esercenti la responsabilità genitoriale, dovute spesso all'assenza di strumenti di informazione, formazione e sostegno in favore degli adulti del complesso familiare[33].

Tra i pilastri che devono orientare le condotte genitoriali risiede l'obbligo di rispettare le inclinazioni e le aspirazioni dei figli, al fine di consentirne una corretta formazione in vista dell'evoluzione fisiologica della personalità e in attuazione del precetto di cui all'art. 30 Cost. (artt. 147, 315 *bis*, 316 c.c.): tale regola conserva la sua efficacia anche con riguardo a parental behaviours idonei a determinare un'impropria diffusione dei dati personali dei figli, in quanto trattasi di condotte potenzialmente escluse dall'esercizio di un reale potere di controllo da parte dell'interessato[34].

Come emerso in più occasioni[35], svariati sono i rischi connessi alla diffusione e condivisione on line da parte dei genitori dei dati personali identificativi dei figli: le condotte genitoriali sono infatti idonee a lasciare sul web tracce digitali che, recuperate in altre sedi, non soltanto possono configurare gravi forme di

[30] AA. VV., E*sercizio della responsabilità genitoriale*, a cura di S. PATTI-L. ROSSI CARLEO, Bologna, Zanichelli, 2021.
[31] Cass., 01.03.2023, n. 6186, in *De Jure*; v. sul tema, M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, 763-765.
[32] Cass., 10.09.2019, n. 22541, massima in *Resp. civ. prev.*, 2020, fasc. n. 2, 505.
[33] A. THIENE, *Gioventù bruciata on line: quale responsabilità per i genitori?*, in AA.VV., *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del regolamento (UE) 2016/679*, a cura di A. Annoni, A. Thiene, Napoli, 2019, 37-59; si legga pure il testo dell'art. 4 *bis*, l. 71/'17, introdotto di recente nell'ambito della normativa sul cyberbullismo dalla l. 70/'24, ove si prospetta il *favor* verso forme di supporto psicologico per gli studenti, includendo una previsione sul coinvolgimento delle famiglie.
[34] Trib. Roma, 23.12.2017, in *IUS* del 2 marzo 2018: nell'ambito di più ampio quadro di crisi familiare, l'ordine del giudice vieta a uno dei genitori di sovraesporre il figlio minore sui social, determinando la somma dovuta al tutore, nell'interesse del minore, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo così definito.
[35] Trib. Trani, ord. 07.09.2021, con nota di G. Capilli, *La condivisione delle immagini di minori sui social network: quale tutela?*, in *Rivista di Internet*, 2022, 303 ss. V. pure Trib. Trani, 30.08.2021, in *De Jure*.

reato, ma anche dare luogo alla creazione di una personalità virtuale del minore che può non rispondere a quella nella quale lo stesso intende identificarsi, discostandosi da quella rappresentazione della propria persona che il minore è legittimato a rendere pubblica[36].

Ulteriore declinazione recente del fenomeno è quella connessa allo sharing di materiale digitale inerente a persone minori connotato dal conseguimento di profitti in favore delle figure genitoriali[37].

Tali questioni sono state discusse e affrontate in forma distinta dall'ordinamento francese, dapprima con l'approvazione della loi n. 1266 del 10 ottobre 2020, volta a inquadrare il fenomeno dello sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme on line, seguita dalla loi n. 451 del 9 giugno 2023[38].

In seguito, il legislatore d'oltralpe ha introdotto modifiche al *code civil*, nel testo delle norme connesse all'autoritè parentale: la loi 2024-120 del 19 febbraio 2024, ha inserito all'art. 371-1, co. 2, il dovere dei genitori di proteggere la vita privata dei figli fino al conseguimento della maggiore età; all'art. 372 code civil, tra le disposizioni sull'esercizio dell'autorità parentale, si prevede che questa debba essere esercitata congiuntamente e, in questa direzione, la protezione della vita privata del figlio rappresenta un compito di cui entrambi i genitori sono incaricati, *ex* art. 372-1 co. 1 code civil, associandovi lo stesso figlio in considerazione dell'età e del grado di maturità, al co. 2 della norma citata.

Il concetto di vita privata, includendo anche doveri di garanzia a beneficio del minore avverso le condotte sia dei terzi sia di provenienza endofamiliare, è ricondotto dall'ordinamento nell'alveo dell'attuazione delle funzioni genitoriali, da cui anche le misure, essenzialmente interdittive e sanzionatorie, in caso di violazione, art. 373-2-6 co. 4 e 5 code civil, norma che disciplina l'intervento dell'autorità giudiziaria nelle questioni familiari.

Anche il legislatore interno ha avviato un percorso di riflessione sui temi illustrati: tra i progetti di legge presentati[39], nella proposta avviata alla Camera dei deputati per la prima lettura il 12 marzo 2024, A.C. 1771, e il cui esame in commissione è stato fissato a partire dal 26 giugno 2024, si conferma la volontà di regolare distintamente i due fenomeni, rappresentati, in un caso, dalla diffusione sulle piattaforme social delle performance riconducibili ai baby influencers e, nell'altro, dalla circolazione dei dati di soggetti minori per effetto essenzialmente delle scelte genitoriali, pur ponendosi l'accento sulla stretta

[36] E. BATTELLI, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore d'età*, cit.; sul procedimento applicabile e sul contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 473 *bis.38* e 473 *bis.39* c.p.c., norme introdotte dal d. lgs. 149/2022, in particolare sulle misure con funzione di tipo coercitivo, B. FICCARELLI, *Il nodo critico degli artt. 473-bis 38 e 473-bis 39 c.p.c.: riflessioni sul procedimento e una proposta interpretativa*, in *Judicium*, 11 marzo 2024, par. 2.1.

[37] *Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete*, Roma, 10 maggio 2022, che si legge sul sito *garanteprivacy.it/temi/minori/sharenting*. Sul tema, I. GARACI, *The child's right to privacy in the family contest*, in questa *Rivista*, 2023, fasc. 1, 84-99.

[38] A. ROTA-M. VITALETTI, *La legge francese sugli influencer. Quale spazio per il diritto del lavoro?*, in *Law & Labor issues*, 2023, vol. 9, n. 2, 37-57.

[39] Oltre a quello a cui si accenna, i progetti di legge più recenti in materia sono AA.C. 1217, 1800, 1863: la documentazione può leggersi al seguente link: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/TR0109.pdf.

connessione tra i profili[40].

Con riguardo al primo, l'opzione normativa che il testo adotterebbe, contenuta all'art. 1, rinvia alle modifiche alla l. 977/1967, sulla regolamentazione del lavoro minorile, ove è stato riscritto in parte l'art. 4 e inserito un successivo art. 4 *bis*, che interviene espressamente sull'impiego dei minori sulle piattaforme digitali.

La nuova disposizione, art. 4 *bis*, al co. 6, richiama l'art. 2 l. 71/2017 tra gli strumenti di tutela: la norma consente al minore destinatario di atti di cyberbullismo e agli esercenti la responsabilità genitoriale di avanzare, verso il titolare del trattamento o gestore del sito, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione ovvero il blocco dei dati personali della persona minore.

La novella attualmente in discussione approfondisce le misure di protezione già vigenti, ampliando l'ambito dei soggetti legittimati a promuovere l'istanza di rimozione dei contenuti indesiderati in caso di diffusione dei documenti multimediali afferenti al minore per ragioni di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva: ai soggetti già richiamati dalla normativa sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo, la proposta di legge affianca anche i servizi sociali, le istituzioni scolastiche, l'autorità di pubblica sicurezza.

Di particolare interesse è il co. 7 dell'art. 4 *bis* che prevede, in caso di percezione di redditi superiori alla soglia definita da un successivo decreto, l'apertura di un conto corrente in favore del minore, gestito da un curatore speciale, con facoltà di accedere a una parte delle risorse patrimoniali a partire dal sedicesimo anno di età, in funzione del conseguimento d'interessi propri del minore. Tale indicazione risponde ad alcune delle criticità emerse nella presentazione della proposta di legge, tra cui anche un fenomeno emergente, qual è il mood genitoriale d'includere la prole minorenne nell'ambito della propria attività lavorativa e professionale on line, rafforzandosi, al tempo stesso, le misure di protezione in favore del minore nel senso d'impedire forme di sfruttamento per finalità estranee all'interesse della categoria[41].

Il fenomeno dello sharenting è affrontato all'art. 2, co. 1: il disegno di legge tutela espressamente il diritto alla riservatezza dei minori, in attuazione di quanto previsto dalla Carta di Treviso, come modificata nel 2021 in funzione protettiva e preventiva; si pone, inoltre, un divieto generalizzato che ha per oggetto la diffusione di notizie/contenuti multimediali inerenti al minore e grava in modalità indifferenziata su tutti i terzi, con il limite dell'interesse della persona coinvolta.

La disposizione contiene un riferimento alla diversificazione delle condizioni in cui i minori possono trovarsi in ragione dell'età: è previsto, infatti, un espresso rinvio al "regolare processo di maturazione" del minore, che potrebbe essere alterato dalla diffusione di dati personali a lui inerenti.

Al co. 2, su imitazione della legge francese, si attribuisce ai genitori l'esercizio congiunto della tutela dell'immagine del figlio, associandovi anche i discendenti, alla luce dell'età e del grado di maturità: la norma, infatti, pone a

[40] La proposta può leggersi al seguente link: *https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1771.19PDL0081550.pdf*.

[41] "Lo sharenting è un fenomeno da tempo all'attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull'identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità. La diffusione non condivisa di immagini rischia inoltre di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli.": dal sito *www.garanteprivacy.it*.

carico dei genitori il dovere di coinvolgere la prole minorenne, mediante l'uso di una terminologia nuova nell'ambito delle situazioni in cui si prospetta l'esercizio di un diritto del minore di natura personale.

Non del tutto aderente alle indicazioni precedenti appare la qualificazione normativa della decisione genitoriale di pubblicare dati inerenti all'immagine della prole, notizie/informazioni/contenuti multimediali quale atto di straordinaria amministrazione, richiamandosi gli artt. 147 e 357 sulle funzioni del tutore (co. 3): sul punto, maggiore linearità sarebbe affiorata dal rinvio all'art. 316 co. 1 c.c., sull'esercizio della responsabilità genitoriale in comune accordo tra gli ascendenti, secondo le indicazioni provenienti anche dalle corti[42].

Ulteriori dubbi sulla compatibilità con le indicazioni che si traggono dalla prima parte della disposizione, art. 2 co. 2, sorgono anche per effetto del rinvio, operato dalla stessa previsione, (anche) all'art. 320 c.c.: come noto, la norma codicistica opera essenzialmente per gli atti di straordinaria amministrazione, subordinandoli, al co. 3, alla ricorrenza di necessità e utilità evidenti in favore del figlio e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria[43].

Ancora, oggetto di richiamo in funzione di tutela è anche la normativa sul cyberbullismo: all'art. 2, co. 4, si consente al minore quattordicenne di richiedere direttamente la cancellazione dei dati, anche con riguardo ai contenuti diffusi dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Per quanto attiene all'inquadramento generale delle nuove previsioni, il legislatore interno pare rinunciare all'inserimento delle norme nel testo della disciplina codicistica sulla responsabilità genitoriale, riservandosi un intervento di legislazione speciale, sia pure declinando la tutela dell'immagine e della riservatezza del figlio all'interno dell'esercizio delle funzioni tipicamente genitoriali (art. 2 co. 2 e 3).

L'opzione adottata appare conforme alle indicazioni codicistiche, oltre a essere modellata su quanto previsto dalle disposizioni sul consenso ai trattamenti sanitari, in quanto si consentirebbe ai genitori di adottare le decisioni inerenti al diritto all'immagine dei figli (art. 2 co. 3), predisponendo in favore del minore il potere di prendere parte al processo decisionale in considerazione dell'età e della maturità (co. 2).

Le disposizioni citate sarebbero indicative di un processo che non soltanto vira in direzione di una maggiore protezione dei minori, ma disegna allo stesso tempo un quadro ove i rischi derivanti ai minori dall'uso dei dispositivi digitali paiono prevalere sui benefici.

Tale lettura sembrerebbe confermata dall'art. 4 del disegno di legge: l'intervento normativo si propone infatti di posticipare l'età prevista dall'art. 2 *quinquies* d. lgs. 196/2003, spostando la soglia utile a manifestare il consenso al trattamento dei dati da quattordici a sedici anni, soluzione che confermerebbe il ruolo degli esercenti la responsabilità genitoriale sul tema[44].

[42] Trib. Rieti, 07.03.2019, in *ilfamiliarista.it* del 16 luglio 2019, con nota di S. Alessandro: si conferma la regola del consenso prestato da parte di entrambi i genitori in funzione della pubblicazione sui social di contenuti inerenti ai figli minori.

[43] Sul tema, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, I, 1104-1108, commento a Trib. Rieti, 17.10.2022, n. 443, ivi, 1108-1111, e giurisprudenza citata.

[44] L'innalzamento della soglia d'età per la prestazione del consenso al trattamento dei dati, anche se a quindici anni, è stato previsto anche dal progetto di legge A.C. 1217, art. 1 co. 1, mentre al co. 3 sono

Resterebbero ferme le misure ordinarie esperibili nell'ambito della relazione genitoriale a garanzia dell'interesse del minore: sul punto, la riforma del processo civile non ha escluso l'estensibilità ad ulteriori figure, anche estranee all'ambito familiare, di talune funzioni di rappresentanza e assistenza della persona incapace, di natura processuale, ma anche di tipo sostanziale. Tra queste, rileva in particolare la funzione del curatore speciale, come modellata dal novellato art. 78 c.p.c. e dall'art. 473 *bis.*8 c.p.c., istituto a cui si rinvia anche in caso di affidamento del minore ai servizi sociali, *ex* art. 5 *bis* l. 184/1983, norma introdotta nel testo della normativa sull'affidamento familiare dal d. lgs. 149/2022[45].

Affiorano, inoltre, i dubbi prospettati dalla dottrina sulle competenze genitoriali in ordine alla vigilanza sull'uso e la gestione dei tools digitali da parte dei minori: ciò da un lato confermerebbe il ruolo essenziale proprio della funzione educativa degli adulti di riferimento. D'altra parte, la configurazione dell'istituto della responsabilità genitoriale sarebbe decisamente more deep, richiedendosi ai genitori non soltanto di affiancare il figlio nella propria naturale evoluzione psico-sociale, ma anche di acquisire expertises oggetto di un costante aggiornamento[46].

disposte norme più stringenti per la verifica dell'età dei minori che richiedono l'accesso ai servizi. Un ulteriore progetto in materia, A.C. 1863, all'art. 3, stabilisce la nullità dei contratti stipulati tra le società che forniscono servizi digitali e i minori di anni quindici e propone l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti nel territorio sulla soglia utile a prestare il consenso digitale, conservandosi come fonte di riferimento in materia quanto previsto dal regolamento del 2016 (art. 4).

[45] Sull'intervento normativo v. in senso dubitativo A. Thiene, *Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile*, *op. cit.*, specie 1320 ss.; si legga pure Cass. civ., 15.01.2024, n. 1390, in *De Jure*, che ha rimesso dinanzi alle sezioni unite la questione relativa alle conseguenze dell'omessa nomina del curatore speciale nell'ambito di un giudizio sull'adozione c.d. mite.

[46] Sul sostegno e la formazione parentale nell'ambito dei procedimenti di alfabetizzazione digitale, v. pure, art. 14 co. 1 d.l. 123/'23; A.R. Popoli, *L'adeguamento dei social network sites al GDPR: un percorso non ancora ultimato*, op. cit., 1309, sull'inidoneità genitoriale a vigilare in particolare sulle privacy policies.